



Rivista N°: 2/2022
DATA PUBBLICAZIONE: 08/06/2022

AUTORE: Orlando Roselli*

UN PROBLEMA DI NATURA COSTITUZIONALISTICA: LA RICERCA DI CHE COS'È DIRITTO OLTRE LE SOLE DISPOSIZIONI. IL CONTRIBUTO DI SCIENZE ED ARTI (**) (***)

Sommario: 1. Il problema dei problemi: che cos'è 'diritto' nelle società postmoderne. La poliedricità dei processi costitutivi della dimensione giuridica ed il mutamento dei caratteri della giuridicità. – 2. La scienza giuridica come scienza saprofita. La multidimensionalità del diritto (ad ogni livello compreso quello costituzionale). – 3. Le sfide verso sé stessa della scienza giuridica. L'interrogarsi del giurista su cosa consista la propria 'scienza'. – 4. L'ordinamento costituzionale di fronte alle contraddizioni sistemiche delle società contemporanee. – 5. Le arti e la dimensione costituzionale.

1. Il problema dei problemi: che cos'è diritto nelle società postmoderne. La poliedricità dei processi costitutivi della dimensione giuridica ed il mutamento dei caratteri della giuridicità

Il Convegno rappresenta un'occasione importante d'incontro perché nasce dalla necessità di riflettere su di un quesito fondamentale per la scienza costituzionalistica: come stia mutando quel particolare fenomeno sociale che definiamo 'diritto' e di conseguenza la necessità di ripensare lo strumentario giuridico.

Nelle società postmoderne stiamo ormai assistendo non solo alle trasformazioni di istituti categorie principi giuridici, ma dei *caratteri della stessa giuridicità* e questo ci obbliga come giuristi ed in particolare come costituzionalisti ad ampliare l'orizzonte della nostra ri-

* Già Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Firenze.

** Contributo non referato pubblicato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento della Rivista AIC.

*** Si tratta delle considerazioni svolte nell'ambito della presidenza della Quinta Sessione, *La dimensione costituzionale dell'arte: il contributo delle arti alla cultura costituzionalistica*, del XXXV Convegno annuale AIC, *Scienza costituzionalistica e scienze umane*, Napoli 3-4 dicembre 2021. Tengo molto a riportare quanto detto in premessa: "Un grazie agli Amici napoletani per la squisita ospitalità. Ed al direttivo dell'Associazione ed al suo Presidente per il coinvolgimento graditissimo. Soprattutto mi sento di esprimere un omaggio alla memoria del Vicepresidente dell'AIC Beniamino Caravita di Toritto".

Mantengo il taglio colloquiale con l'aggiunta di riferimenti bibliografici.

flessione, ad uno sforzo ulteriore di comprensione dei sempre più rapidi “sommovimenti”¹ che attraversano le nostre società².

Assistiamo ad una “metamorfosi” della dimensione fattuale³ su cui il diritto moderno si è relazionato per oltre due secoli: dalla (presupposta) certezza e prevedibilità dei rapporti sociali⁴ all’incertezza; dalla sicurezza al rischio come dimensione onnipresente⁵; da una tecnica dominabile alla invasività e difficoltà di gestirne gli esiti⁶; da un’idea di scienza come

¹ Il termine viene qui utilizzato non nell’accezione di un generico sociologismo, ma con riferimento a quei fenomeni che modificando in profondità i contesti sociali si riflettono, condizionandolo, nell’ordinamento giuridico. Non a caso, il termine è utilizzato da molto tempo dalla nostra Corte costituzionale (O. Roselli, *La dimensione costituzionale dello sciopero. Lo sciopero come indicatore delle trasformazioni costituzionali*, Torino, 2005, 67) assumendo una valenza giuridica.

² Sforzo di comprensione che deve divenire sempre più sistemico: mi sia consentito rinviare a O. Roselli, *Il problema degli indicatori delle trasformazioni costituzionali*, in A. Poggi, O. Roselli (a cura di), *Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche*, Napoli, 2007, 27 ss. e in Id., *Riflessioni sulle trasformazioni della dimensione giuridica*, Napoli, 2011, 19 ss.

³ U. Beck, *La metamorfosi del mondo*, Bari-Roma, 2017. Da qui il particolare debito che la scienza giuridica matura nei confronti delle altre scienze, in particolare quelle umane. Si pensi, tra l’altro, al contributo degli studi sociologici per la comprensione di mutamenti che determinano esigenze ordinamentali, condizionano o concorrono nel produrre ordinamento. Tra le tante, in tal senso, significative sono le riflessioni-constatazioni di Ulrich Beck sulla ricaduta delle plurali globalizzazioni nella percezione del principio di uguaglianza, sino ad ora pensato negli ordinamenti giuridici nazionali sulla base del principio di territorialità, della distinzione dentro/fuori i confini nazionali (si v. U. Beck, *Diseguaglianza senza confini*, Roma-Bari, 2011).

Si pensi ancora, tra l’altro, alle articolatissime riflessioni di Zygmunt Bauman sulla c.d. società liquida (di cui il celebre volume *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2006, rappresenta un contributo di una lunga serie).

Le trasformazioni che caratterizzano la contemporaneità portano con sé la *necessità* di ripensare sia categorie giuridiche tradizionali, come quella di fattispecie per adeguarla ad una concezione non statica ma dinamica della realtà (P. Grossi, *Oltre la legalità*, Roma-Bari, 2020, *passim*), che i caratteri della giuridicità (che includono in ambiti sempre più ampi una necessità flessibilità per ordinare l’imprevedibilità e crescente mutabilità dei contesti: J. Carbonnier, *Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*, 10 ed., France, 2013). Se Jean Carbonnier è un caso esemplare di giurista che ha saputo innovare grazie all’apertura agli studi sociologici, vari sono i sociologi (si pensi, per tutti, a Niklas Luhmann) che dai propri studi hanno dedotto analisi e teorie sulla produzione del diritto nell’epoca contemporanea.

⁴ È in tale prospettiva che Max Weber attribuisce al diritto una funzione razionalizzante.

⁵ Ancora una volta un grande sociologo anticipa al giurista la lettura di fenomeni che condizionano l’oggetto dei propri studi: U. Beck, *Conditio humana. Il rischio nell’età globale*, Roma-Bari, 2011; Id., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2013.

⁶ Al punto che alcuni sembrano ritenere che la tecnica abbia ormai il sopravvento sul diritto o quantomeno che la sua funzione ne risulti fortemente ridimensionata: N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 3 ed., 2004. Ma l’invasività della tecnica rappresenta in realtà una delle grandi sfide a cui il costituzionalismo contemporaneo non può sottrarsi se vuole adempiere alla propria funzione di tutela della dignità della persona, dei diritti inviolabili e di salvaguardia dalla arbitrarietà dei poteri (pubblici e privati). Il diritto deve dunque fare i conti con le sfide drammatiche che la potenza tecnologica produce, che deve poter essere ricondotta sotto il proprio imperio. L’invasività della tecnica esalta la funzione del diritto, il cui ruolo diviene sempre più indispensabile proprio in ragione delle potenzialità ma anche delle difficoltà e dei pericoli esiziali che si vanno a produrre. Il diritto si colloca sempre più, come fattore di sintesi necessitata, al crocevia di plurali circuiti ordinamentali e fattuali, si pensi ai grandi temi relativi alle biotecnologie e alla bioetica. Sono proprio le difficoltà ed incertezze del presente ed il fatto che soluzioni sono tutt’altro che scontate (come è per il relevantissimo tema della tutela dei dati personali) che testimoniano la indispensabilità del diritto e dell’estensione della propria funzione. L’esatto opposto della “crisi del diritto”. Ma si tratta di ripensarlo, di “immaginarlo” di nuovo così in profondità da richiedere una rivoluzione della cultura giuridica sino alle radici di quella che è stata definita l’antropologia del giurista (P. Costa, *Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista*, in *Dir. pubbl.*, 1995, n. 1, 1 ss.).

‘Diritto’ è sempre più la risultante dell’intersecarsi di una pluralità di processi e di elaborazioni e sensibilità culturali. Del resto, la stessa c.d. ‘intelligenza digitale’, di per sé concetto scientificamente neutro, è ‘intelligente’ se ‘intelligente’ ne è progettazione ed uso, che per noi costituzionalisti significa funzionale al rispetto della dignità e dei diritti della persona, della sicurezza della società e della sua democraticità.

strumento di stabilità alla sempre maggiore consapevolezza che la sua funzione fondamentale presuppone una dialettica tra decostruzione/ricostruzione⁷ che ha nell'*inquietudine* e non nella presunzione di certezze acquisite una volta per tutte l'indispensabile motore, esaltandone così il ruolo; dalla compresenza, accanto alla dimensione nazionale ed internazionale riconducibile alla statualità, di variegatissime dinamiche transnazionali⁸ la cui regolazione avviene in forme *originarie* nuove⁹.

Muta la realtà, mutano gli ordinamenti giuridici al di là dello stesso mutamento delle disposizioni, a testimonianza dell'incidenza dell'insieme dei processi che attraversano la società.

Si tratta di un fenomeno che gli storici del diritto¹⁰ e gli studiosi di diritto comparato¹¹ verificano costantemente con riferimento alle varie epoche storiche ed alle diverse latitudini.

⁷ Significativo come prenda a prestito una elaborazione filosofica, quella del decostruttivismo di Jacques Derrida, uno studioso dall'armamentario tecnico-giuridico rigorosissimo come F. Merusi, *Sentieri interrotti della legalità. La decostruzione del diritto amministrativo*, Roma-Bari, 2007, *passim*, nel trattare delle trasformazioni di un ambito vasto del diritto positivo. A testimonianza di come l'argomentare giuridico si avvalga, nell'affrontare temi anche dallo specifico contenuto tecnico, di categorie debitorie di altri saperi.

⁸ In dottrina, come noto, vi è chi ha fatto presente che il termine transnazionale non è concettualmente del tutto coincidente con quello di 'globale', il primo potendo riferirsi a fenomeni che coinvolgono solo parti del mondo, l'altro alla sua, appunto, 'globalità'. Del resto, ogni (nuova) categoria giuridica non può sottrarsi alla riflessione sul suo fondamento (W. Twining, *Una disciplina cosmopolita? Alcune conseguenze della "globalizzazione" dell'educazione giuridica*, in *Soc. dir.*, 2001, n. 3, 17 ss.). Qui ci riferiamo comunque a tutte quelle dinamiche economiche, sociali, culturali, religiose, tecnologiche che per la loro natura sono insofferenti (anche se non esenti da condizionamenti) dei confini nazionali.

La produzione scientifica sulla c.d. globalizzazione giuridica è ormai così imponente che in questa sede ci limitiamo a richiamare solo alcuni contributi particolarmente significativi proprio nel descrivere l'incidenza che le sottostanti dinamiche hanno nel determinare modalità e forme nuove di produzione del diritto. Si v., tra i tanti, l'ormai classico Y. Dezalay, *I mercanti del diritto. Le multinazionali del diritto e la ristrutturazione dell'ordine giuridico internazionale*, Milano, 1997; M. R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società della globalizzazione*, Bologna, 2000; Id., *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Bologna, 2002; Id., *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, 2006 (per citare solo tre contributi della vastissima e fondamentale produzione scientifica sul tema di questa studiosa); P. Grossi, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it.*, 2002, parte V, col. 151 ss.; F. Galgano, *La globalizzazione giuridica nello specchio del diritto*, Bologna, 2005 (vera e propria proiezione nella contemporaneità di Id., *Lex mercatoria*, Bologna, ult. rist., 2016); S. Cassese, *Oltre lo Stato*, Roma-Bari, 2 ed., 2006; Id., *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino, 2009; A. Catania, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Roma-Bari, 2008; M. D'Alberti, *Poteri pubblici, mercati e globalizzazione*, Bologna, 2008; G. Della Cananea, *Al di là dei confini statuali. Principi generali del diritto pubblico globale*, Bologna, 2009.

⁹ A testimonianza del mutamento, in ambiti ormai vastissimi, dei caratteri della giuridicità e dell'affermarsi di un policentrismo giuridico in cui gli Stati sono solo parte degli attori. Viviamo in un'epoca di pluralismi giuridici, tra i tanti si v. B. Pastore, *Pluralismi giuridici e trasformazioni del diritto contemporaneo*, in *QF*, tomo I, 2021 (50), *Il pluralismo giuridico: paradigmi ed esperienze*, 399 ss.

¹⁰ Si v. P. Grossi, *Il punto e la linea (L'impatto degli studi storici nella formazione del giurista)*, in G. Rebuffa, G. Visintini (a cura di), *L'insegnamento del diritto oggi*, Milano, 1996, 255 ss., che ha rifondato su tale evidenza gli studi giuridici ben oltre la propria disciplina.

¹¹ Per i quali la contestualizzazione degli ambiti di studio (che si tratti di comparare ordinamenti complessivi o sezionali, istituti, principi, categorie giuridiche o singole discipline) è necessitata per svolgere correttamente la propria funzione, pena incorrere in fuorvianti ricostruzioni, comprese quelle che i linguisti definiscono dei "falsi amici", apparenti ingannevoli somiglianze.

Contestualizzare il diritto positivo non ne rappresenta una modalità di sviamento o di delegittimazione, ma un modo di fare i conti con la portata normativa di quella disciplina. Quanto radicato sia il pregiudizio contrario appare evidente quando la comparazione giuridica irrompe nel dibattito pubblico (con la partecipazione anche di giuristi): si pensi ai temi della legislazione elettorale, dove sovente per sostenere un modello si argomenta sull'esito positivo di quel sistema in questo o quel Paese senza valutare le differenti peculiarità dei sistemi politici.

Ma questo testimonia come un ordinamento giuridico non sia solo un problema di statuizione di disposizioni, che nel relativo processo di strutturazione concorrono fattori metagiuridici¹², fattori che non sono esterni a ciò che definiamo diritto, ma ne sono parte costitutiva.

Noi giuristi contemporanei siamo, dal punto di vista scientifico, fortunati: è nelle epoche di transizione che è possibile cogliere il divenire dei processi di strutturazione di quel particolare fenomeno sociale che denominiamo 'diritto', che dobbiamo ripensare cosa sia l'oggetto dei nostri studi¹³, cosa debba intendersi appunto con tale termine, contesi come siamo tra l'uso di categorie che percepiamo ormai inadeguate e la difficoltà di elaborarne di nuove.

Come già avvenuto tra Otto e Novecento, si parla frequentemente di "crisi del diritto", ma oggi come allora, non di crisi del diritto si tratta, ma di un modo storicamente datato di concepirlo. Le società contemporanee, proprio perché sempre più disomogenee, anche sul piano valoriale¹⁴, hanno ancor più bisogno di un terreno di incontro, di mediazione, di comprensione, di regolazione capace di ricondurre le relazioni sociali nel linguaggio¹⁵ della convivenza.

Non da ora è stato correttamente sostenuto che il giurista di diritto positivo, per poter svolgere pienamente la propria funzione, deve saper essere storico del diritto e comparatista.

¹² Fenomeno particolarmente evidente proprio con riferimento a categorie giuridiche fondamentali, che siamo anche psicologicamente portati a considerare giuridicamente statiche ed invece si caratterizzano proprio per la loro storicità, la loro condizionabilità dalle trasformazioni dei contesti. Si pensi alle metamorfosi della nozione di "sovranità" (a partire dall'anno 1000; a seguire nel 1648 dopo la pace di Westfalia e la nascita del diritto internazionale; al diverso fondamento nelle Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra; alle trasformazioni della contemporaneità con la c.d. "crisi della sovranità": lo evidenzia in modo particolare, tra gli altri, G. Chiarelli, *Sovranità*, in *N.mo. Dig. It.*, 1976, 1043 ss.). Decontestualizzando le categorie non è possibile neppure operare una distinzione tra "atto politico" ed "atto giuridico": esemplare è la delibera del 4 ottobre 1943 della Corte dei Conti, che sottolinea come dal punto di vista tecnico-giuridico, nel contesto della guerra e dell'occupazione nazista di Roma, la Corte non è in condizione di operare una tale distinzione sino a quando non sarà superata l'incerta contingenza: si v. O. Roselli, *Dimensione politica e forma di Stato*, in P. Caretti, M.C. Grisolia (a cura di), *Lo stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, Bologna, 2010, *passim* e Id., *Riflessioni sulle trasformazioni della dimensione giuridica*, Napoli, 2011, *passim*.

¹³ Sempre più centrale diventa il tema della formazione giuridica. La complessità dei problemi accresce la funzione della cultura giuridica e del ruolo di giuristi ed operatori del diritto nel fornire le risposte ordinarie. Sulla interdipendenza tra scienza giuridica ed altre scienze e sulla necessità della costruzione di una scienza della formazione giuridica, che sia al contempo momento di comprensione delle trasformazioni in corso, sia consentito rinviare a O. Roselli, *Scienza, scienza giuridica, scienza della formazione giuridica*, in *RDPE*, 2010, n. 2, 173 ss., in Id. *Riflessioni sulle trasformazioni della dimensione giuridica*, cit., 97 ss., ed in Id., *Scritti per una scienza della formazione giuridica*, Napoli, 2012, 215 ss. Sulla necessità di una rinnovata riflessione interdisciplinare e multidisciplinare si v. i 17 volumi della *Collana per l'Osservatorio sulla formazione giuridica* delle Edizioni Scientifiche Italiane, con il coinvolgimento di circa 180 studiosi di quasi tutti i settori disciplinari e con il contributo di studiosi di altre scienze.

Sull'incidenza della innovazione della formazione giuridica nella costruzione degli ordinamenti contemporanei, rinvio a O. Roselli, *Il ruolo strategico della formazione giuridica negli ordinamenti postmoderni. La necessità di plurali sperimentazioni*, in *dirittoequestionipubbliche.org*, 2021, n. 1, 89 ss. e M. Vogliotti (sous la direction de), *Pour une nouvelle éducation juridique*, Paris, 2018.

¹⁴ Quanto questo influisca su di un ordinamento giuridico ed il suo profilo costituzionale, si pensi che questo non può prescindere da un sottostante sistema di valori. Un mutamento radicale della forma di Stato comporta una radicale trasformazione dei valori di riferimento. La qualificazione giuridica nei momenti fondativi avviene *ex post*: una "rivoluzione" riuscita determina per quella società il massimo della giuridicità, la sua sconfitta il massimo della antigjuridicità.

¹⁵ Profilo rilevante per il costituzionalista: O. Roselli, *Linguaggio e diritto. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto*, in *ISLL Papers* (online), vol. 6, 2013 e Id., *Diritti, valori, identità. Scritti di*

Questo terreno è il terreno del diritto (ed è il terreno vastissimo del diritto costituzionale), ed è l'esigenza di ordinare la metamorfosi in corso della società a (ri)definire che cosa sia diritto nell'epoca postmoderna.

I caratteri della giuridicità stanno mutando sulla base dell'evolversi delle esigenze ordinamentali: la linea di confine tra i vari sottosistemi ordinamentali (che come noto non sono solo giuridici) evidenzia sempre più il suo carattere storico, mobile, che si caratterizza per le maggiori continue compenetrazioni. Muta il rapporto delle norme con il tempo e lo spazio¹⁶; il modo di intendere il carattere stesso delle regole, a cui si richiede, sempre più, per poter svolgere la propria funzione, non soluzioni statiche, ma elasticità¹⁷, capacità di mettersi in simbiosi con i fatti da regolare, sempre più variegati ed imprevedibili¹⁸.

Muta l'epicentro del divenire giuridico con l'asse che si sposta sempre più sul versante dell'interpretazione/attuazione rispetto a quello della statuizione¹⁹. Si moltiplicano i soggetti (non solo pubblici, ma privati e di comunità che producono 'diritto').

Non a caso è stato evidenziato che la domanda di cosa sia diritto si ripropone in "modo persistente"²⁰.

La scienza giuridica, più di altre, ha una strutturale difficoltà a definire una volta per tutte che cosa sia il proprio oggetto.

Se c'è un termine che dovrebbe essere espunto dal vocabolario del giurista è quello di 'ontologico', con tutti i corollari che esso porta con sé, come i concetti di 'definitivo', 'predefinito', 'immanente' che cozzano con la natura storica ed antropologica²¹ del fenomeno giuridico.

diritto e letteratura e sul linguaggio come strumenti di comprensione della dimensione giuridica, Napoli, 2016, 25 ss.

¹⁶ Su questo profilo illuminanti sono le riflessioni svolte da M.R. Ferrarese, *Il diritto al presente*, cit.

¹⁷ J. Carbonnier, *Droit flexible*, cit.; è un profilo su cui ritorna spesso, tra gli altri, Maria Rosaria Ferrarese.

¹⁸ Tra i tanti, si v., M. Vogliotti, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità*, Torino, 2008; Id. (a cura di), *Il tramonto della modernità. Un percorso interdisciplinare*, Torino, 2009.

¹⁹ Come sottolinea da tempo e ripetutamente Paolo Grossi in molti dei suoi studi (si v., P. Grossi, *Il diritto in una società che cambia. A colloquio con Orlando Roselli*, Bologna, 2018, *passim*).

²⁰ Come ricorda A. Simoncini, *Cos'è il diritto? Una domanda <<persistente>>*, in V. Vettorino, P. Barcellona, A. Simoncini, *La lotta tra diritto e giustizia*, Genova-Milano, 2008, 147 ss., che riporta, tra l'altro, le considerazioni di H.L.A., *The Concept of Law*, Oxford, 2 ed., 1994.

²¹ Pressoché estinta nel panorama scientifico e della formazione giuridica italiani è l'antropologia giuridica. Come portata dalla 'ideologia' positivista, persiste una fuorviante distinzione tra discipline giuridiche 'culturali' (le cenerentole) e di diritto positivo (ritenute autosufficienti nel determinare la comprensione di 'tutto' il diritto). L'esito è l'atrofia dello strumentario del giurista, un restringimento dell'orizzonte giuridico rispetto a quello sociale e fattuale a cui il giurista deve dare risposte ordinamentali. In realtà, il carattere delle discipline giuridiche c.d. culturali (in cui il termine è utilizzato in senso diminutivo, invece che di esaltazione della funzione) quali la sociologia giuridica, l'antropologia giuridica, la filosofia del diritto, il diritto comparato (che per di più si occupa in contemporanea di più ordinamenti giuridici positivi) è quello di fare da *trait d'union* tra scienze ed ambiti culturali diversi. Non è un caso che spesso sono stati i sociologi del diritto (proprio perché professionalmente attenti agli studi sociologici) ad anticipare le conseguenze giuridiche dei cambiamenti in corso. Anche dall'antropologia, si pensi a contributi come quello del francese Marc Augé, possono derivare elementi di comprensione del divenire giuridico, ma occorre la mediazione scientifica, culturale e specialistica (altro che eclettismo!) di giuristi adeguati.

Ovviamente, nell'atrofia di discipline accademiche non concorrono solo opzioni di carattere scientifico e culturali, ma motivi più prosaici.

Una sensibilità controcorrente la testimonia la costituzionalista Ilenia Ruggiu, sin nel titolo di un suo contributo, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, 2012.

Riflettere sul rapporto tra arte e diritto non rappresenta un vezzo intellettuale, ma un modo di ampliare le modalità di comprensione di quella che, giustamente, nel nostro Conveno, con riferimento non solo ai rapporti tra scienza giuridica e altre scienze ma tra arte e diritto viene definita “dimensione costituzionale”²², andando così oltre la limitata tradizionale definizione di “diritto costituzionale”.

Le grandi teorie giuridiche hanno tendenzialmente la struttura delle ideologie: pre-definiscono che cosa sia ‘diritto’ ed espungono dal giuridico tutto ciò che non rientri nella definizione²³. L’esito può essere quello di costruzioni dotate anche di una forte coerenza interna, ma inadeguate a comprendere le esigenze ordinamentali in emersione.

Penso alla kelseniana teoria pura del diritto²⁴: intellettualmente raffinata, parte di quel nobilissimo movimento che aspira a costruire l’autonomia della scienza da quelle che saranno definite le “idee assassine”²⁵ del Novecento (altro che teoria a-valoriale!). Ma mi domando come potrebbe dare soluzione, ad esempio, ai problemi posti dalla dimensione transnazionale, dato che seguendo i propri presupposti teorici dovrebbe ricondurre tali fenomeni nell’ambito del non-giuridico (del sociale o delle mere relazioni economiche) quando ormai anche la nostra Corte di Cassazione con la sentenza n.722 del 1982 ha applicato la c.d. *lex mercatoria* (che si fonda su processi economici, sociali e culturali) in quanto ordinamento originario²⁶.

2. La scienza giuridica come scienza saprofita. La multidimensionalità del diritto (ad ogni livello compreso quello costituzionale)

Dalle riflessioni che hanno preceduto questa sessione, abbiamo conferma che la scienza giuridica è una scienza saprofita, che è in continua simbiosi con le altre scienze ed il complessivo contesto culturale.

Scienza che ha necessità di assumere tra le proprie categorie fondative nozioni metagiuridiche, il cui significato giuridico dipende dall’evolversi del contesto e dagli esiti di altre scienze e delle sensibilità culturali e valoriali che le arti ci aiutano a comprendere²⁷.

Prenderne atto incontra l’ostacolo di un mal posto confronto tra i vari orientamenti scientifici e culturali, come quello che ruota intorno alle teorie positivistiche e normativistiche;

²² Prima ancora di usare questo sintagma, Paolo Grossi ha utilizzato quello di “dimensione giuridica”, di per sé di natura costituzionalistica (come ho sostenuto in P.Grossi, *Il diritto in una società che cambia*, cit., *passim*).

²³ Secondo l’argomentare tipico del pensiero dicotomico: N. Bobbio, *Dell’uso delle grandi dicotomie nella teoria del diritto*, e Id., *La grande dicotomia*, in *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Roma-Bari, 2007, risp. 101 ss. e 122 ss.

²⁴ Anche se non mancano contestazioni proprio sul versante della sua coerenza logica: si v., per tutti, L. Ferrajoli, *La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen*, Roma-Bari, 2016.

²⁵ R. Conquest, *Il secolo delle idee assassine*, Milano, 2001.

²⁶ F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, cit., pp. 60/61. “Alla Cassazione fa eco, in Francia, Court de Cassation, 22 ottobre, 1991” (ivi, 61, nota 35).

²⁷ O. Roselli, *Fenomenologie sociali e dimensione giuridica. La trasformazione del diritto nelle società contemporanee*, in *Studi in onore di Vincenzo Atripaldi*, vol. I, Napoli, 2010, p. 257 ss. ed in Id., *Riflessioni sulle trasformazioni della dimensione giuridica*, cit., 33 ss.

confronto giocato sulla fuorviante dicotomia giusto/sbagliato²⁸, funzionale ad arroccamenti ideologici più che scientifici, anziché su quella adeguato/inadeguato alle esigenze ordinarie della società.

Il positivismo è stato funzionale alla fase storica del monopolio giuridico della statualità producendo uno strumentario raffinato, ma da solo inadeguato per le esigenze delle società postmoderne.

Non si tratta di fare *tabula rasa* di tale strumentario né di considerare tutti i relativi obiettivi apoditticamente non più da perseguire o perseguibili, ma di andare *oltre* confrontandosi con i (nuovi) bisogni ordinamentali delle nostre società ed a tal fine occorre ampliare i sensori della comprensione, con l'ausilio delle altre scienze, ma anche con la capacità intuitiva espressiva e comunicativa delle arti²⁹.

Già Norberto Bobbio, sul piano scientifico non un pericoloso eversore, constatava come accanto ad ogni disciplina giuridica si siano nel tempo affiancate discipline non giuridiche chiamate a condividere ed integrare la 'mappatura' dei problemi e delle possibili soluzioni. Mi limito a ricordare, come abbiamo visto, per il diritto costituzionale la "scienza politica" o per il diritto internazionale le "relazioni internazionali"³⁰.

Così come l'intellettuale torinese ricordava, ricostruendo il pensiero di Tullio Ascarelli, necessitare la scienza giuridica non solo di categorie da lei elaborate, ad esempio nullità o annullabilità, ma di concetti (prima che giuridici) sociali, morali e culturali, quali dolo o colpa³¹ (ed aggiungo da concetti come quello di capacità di intendere e di volere continuamente ridisegnati dalle neuroscienze) senza i quali quelle corrispondenti categorie giuridiche non sarebbero operanti.

Un diritto senza contaminazioni è un diritto irrealista³², a qualsiasi livello dell'ordinamento giuridico, ancor più in quello costituzionale. Sarebbe come pretendere di

²⁸ Si v., *supra*, la nota 23.

²⁹ Significativo è il ruolo che anche le arti figurative e dell'immagine hanno avuto (e possono continuare ad avere) nell'esperienza giuridica: A.M. Campanale, *Nomos e eikon. Immagini dell'esperienza giuridica*, Torino, 2016; Id., *Le arti figurative e la rappresentazione della dimensione giuridica*, in O. Roselli (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, Bologna, 2020, 173 ss.

³⁰ Scriveva Norberto Bobbio, constatando che la "la scienza giuridica non è più un'isola", che "Ci troviamo nella situazione in cui ognuna delle branche tradizionali del diritto è venuta scoprendo al proprio fianco una qualche disciplina del comportamento umano che la segue come la propria ombra: il diritto costituzionale, la scienza politica (o la sociologia politica); il diritto amministrativo, la scienza dell'amministrazione; il diritto penale, la sociologia del comportamento deviante, l'antropologia criminale, ecc.; il diritto dell'impresa ed il diritto del lavoro, oltre che le varie discipline economiche, la sociologia industriale e del lavoro; il diritto internazionale (...le) 'relazioni internazionali'" (N. Bobbio, *Diritto e scienze sociali*, in Id., *Dalla struttura alla funzione*, cit., 43). Si tratta di scienze che "s'integrano tra loro" (ivi, 45).

³¹ "Tra i concetti di cui si serve il giurista occorre distinguere, secondo Ascarelli, quelli attinenti all'ordinamento tipologico della realtà sociale, come dolo, errore, colpa, vizio redibitorio, e quelli che esprimono o riassumono una disciplina normativa, come nullità, decadenza, annullabilità. Questi secondi hanno un significato fisso, i primi variabile, nel senso che si riempiono di nuovi contenuti col variare della società e dei rapporti sociali. Quale sia il contenuto variabile di questi concetti l'interprete è chiamato a stabilire di volta in volta, quando la norma astratta, che contiene uno di questi termini, deve essere applicata; e deve stabilirlo osservando la realtà." (N. Bobbio, *Tullio Ascarelli*, in Id., *Dalla struttura alla funzione*, cit., 222/223).

³² Coglie questo profilo François Génay, studioso attento alle trasformazioni della giuridicità, non a caso in un celebre saggio del 1899 (cioè in un'epoca di trapasso) *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*

separarlo dal vissuto delle persone e dalle esigenze della società, sarebbe anestestizzarne proprio la funzione ordinamentale.

3. Le sfide verso sé stessa della scienza giuridica. L'interrogarsi del giurista su cosa consista la propria 'scienza'

Ma se così è, l'essere la scienza giuridica una scienza saprofita³³ non ne determina una *deminutio*, bensì proprio la caratteristica scientifica, che evidenzia la sua estrema complessità come scienza necessitata dell'ordinare sociale, necessitata in quanto in grado di pervenire ad esiti in cui le altre scienze e gli altri sottosistemi ordinamentali non sono in grado di pervenire.

Ecco dunque che l'orizzonte della nostra riflessione si amplia con l'ampliarsi della complessità del divenire sociale e deve includere quelli che in passato ho denominato gli indicatori delle trasformazioni costituzionali³⁴, cioè quei processi, non necessariamente normativi, che sono tali da codeterminare, sottolineo codeterminare, gli orientamenti di un ordinamento giuridico³⁵.

Ogni scienza presenta delle specifiche peculiarità³⁶ e per continuare a svolgere la propria funzione deve essere capace di rinnovare sé stessa. Le c.d. 'rivoluzioni scientifiche', che investono consolidati paradigmi³⁷, nascono proprio da questa esigenza. A tale necessità non può sottrarsi la scienza giuridica che più di altre deve confrontarsi con la mutevolezza del proprio oggetto. Sono problematiche che non possono essere circoscritte alla filosofia od alla teoria generale del diritto come se avessero solo una valenza culturale. Vanno al cuore del diritto costituzionale, un diritto che è al contempo 'superpositivo' e di confine tra il giuridico ed il non giuridico.

(si v. P. Grossi, *Pagina introduttiva (Ripensare Gény)*, in *QF*, XX, *François Gény e la scienza giuridica del Novecento*, 1991, 1 ss.).

³³ Nel descrivere la formazione di ampi ambiti del diritto transnazionale lo qualifica come strutturalmente "saprofita", S. Cassese, *Oltre lo Stato*, cit., 51.

³⁴ O. Roselli, *Il problema degli indicatori delle trasformazioni costituzionali*, cit.

³⁵ La sottolineatura della necessità per il giurista di riflettere sugli indicatori delle trasformazioni costituzionali non comporta adesione a teorie come quelle del realismo giuridico nordamericano. Viceversa, riflettere sulla relazione tra fatti e diritto, intesa non come indistinto affastellamento di rapporti, presuppone un'esaltazione del ruolo della cultura giuridica nella propria funzione ordinante: la sfida è costruire ordinamento nell'evolversi dei contesti.

³⁶ O. Roselli, *Scienza, scienza giuridica, scienza della formazione giuridica*, cit.

³⁷ Fenomeno a cui non si sottraggono, come noto, neppure le c.d. scienze dure.

4. L'ordinamento costituzionale di fronte alle contraddizioni sistemiche delle società contemporanee.

Gli ordinamenti costituzionali si trovano a dover affrontare contraddizioni sistemiche delle società contemporanee come quelle di essere società dell'informazione e della mobilità³⁸, ma produttive di incomunicabilità e solipsistico isolamento; del diffondersi di orientamenti culturali arroccati in escludenti riferimenti valoriali non negoziabili, ma pur essi attraversati (come tutti i sottosistemi ordinamentali) da crisi profonda³⁹.

Il moltiplicarsi esponenziale di estemporanei contatti sociali che non riescono ad elevarsi a relazioni sociali⁴⁰ aumenta il ruolo del diritto e la responsabilità dei giuristi, ma anche le difficoltà ad adempiere a tale ruolo e tale responsabilità e pertanto occorre affinare la capacità di comprensione delle dinamiche sociali.

Il giurista è immerso in queste dinamiche, ed in misura più o meno penetrante, più o meno consapevole, la sua funzione interpretativa è attività ermeneutica⁴¹, che risente non solo del procedere logico, ma delle sensibilità, delle passioni e delle contaminazioni dei tempi.

Tanto meno si portano ad emersione tali dinamiche, tanto più se ne è condizionati e lo stesso 'fare diritto' diventa parte della Babele delle incomunicabilità.

5. Le arti e la dimensione costituzionale

“Dalle manifestazioni di quella parte della cultura che definiamo <<Arti>> (e che vanno intese non solo nella loro versione <<colta>>), il giurista, in quanto tecnico dei processi ordinamentali, può trarre tre serie di insegnamenti: la percezione e rappresentazione di oriz-

³⁸ M.M. Procaccini, *Cultura e formazione giuridica nella società 'delle mobilità'*, in O. Roselli (a cura di), *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, Lavoro, Economia, Mobilità e Formazione*, Napoli, 2007, 67 ss.

³⁹ Su cui vi è ormai una riflessione molto ampia. Si v., per le ricadute negli ordinamenti giuridici, fra gli altri, l'imponente contributo collettaneo G. Cerrina Feroni, V. Federico (a cura di), *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, Napoli, 2018. Significativa l'attenzione della comparatista e costituzionalista Ginevra Cerrina Feroni alla comprensione di tali fenomeni grazie alla cinematografia: G. Cerrina Feroni, *Cinema e Diritto. Spunti per una lettura delle società multiculturali attraverso la cinematografia*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, Torino, 2020, 49 ss.

⁴⁰ Il fenomeno della baumiana 'società liquida' e dei sempre più rapidi mutamenti si riflette, come sottolineato, tra gli altri, da Maria Rosaria Ferrarese, nel rapporto tra norma/tempo/spazio, sempre più schiacciato sull'immediatezza del presente. Questi studiosi hanno evidenziato come tale rapporto si sia andato modificando anche nella dimensione costituzionale, nell'epoca medievale rivolto alla conservazione della tradizione del passato, nell'epoca moderna a partire dalla rivoluzione francese dell'89 proiettato nel futuro, nell'epoca postmoderna chiamato a fare i conti con la geometrica rapidità dei mutamenti scientifici, tecnologici, culturali, sociali che induce ad appiattirsi sul presente.

⁴¹ Il pensiero va alla rivoluzione culturale e scientifica operata da Hans-Georg Gadamer.

zonti inesplorati (...)»⁴²; una sensibilità introspettiva sulla condizione umana; la consapevolezza di punti di contatto (e di conseguenza di diversità) tra le plurali dimensioni ordinamentali»⁴³.

Tanto più il diritto si colloca al crocevia di plurali sottosistemi ordinamentali, sociali, scientifici, tecnologici, religiosi, culturali tanto più la scienza giuridica è anche *ars combinatoria*, che non significa uso improvvisato e vacuamente eclettico di sensibilità culturali e dinamiche sociali, ma (faticosa) ricomposizione di un sistema ordinamentale.

Le arti sono lì a testimonianza di poter contribuire a svolgere una tale funzione, in quanto modalità ulteriori di comprensione di una dimensione umana altrimenti non pienamente percepibile. Ovviamente, ciascun'arte in modo diverso, secondo le proprie peculiarità, l'estrinsecarsi delle proprie variegatissime manifestazioni.

Al giurista, ma a noi costituzionalisti in modo particolare, sono di ausilio tre serie di prospettive: una attiene ai caratteri di quelle manifestazioni artistiche, alla loro capacità di invenzione, cioè di portare ad emersione una dimensione umana materiale e spirituale altrimenti sommersa e disconosciuta. Una funzione inventiva dell'artista che, in molti contesti, può rivelarsi complementare e parte di quella "invenzione del diritto" di cui ci parla Paolo Grossi⁴⁴.

Una seconda prospettiva attiene all'osservazione di come i fenomeni artistici si pongono (o possono porsi) nel dare soluzione a modi di essere e a problemi che sono propri o simili a quelli che deve affrontare anche il giurista. Si pensi, ad esempio, ai temi della relazione di uno spartito musicale con la sua esecuzione, capace di esprimere una pluralità di sensazioni, di sentire, così come l'interpretazione del giurista può attribuire diversi significati normativi ad una disposizione. In entrambi i casi (musicista e giurista interpreti) si esprime un potenziale originario, una possibilità espressiva/regolativa, un concorrere con il testo all'esito complessivo, che è tanto più ampio nei contesti di transizione, dove l'indebolirsi di riferimenti consolidati e la fluidità dei contesti amplia le soluzioni del possibile⁴⁵.

Ancora: le arti possono esprimere, direi rendere visibili, concetti che la sola logica e la sola razionalità possono rendere solo parzialmente; consentire di rendere percepibile in modo profondo ed immediato condizioni sociali, stati d'animo individuali e collettivi, lo spirito e l'inquietudine del tempo. "Si pensi, ma solo a titolo di esempio, per la pittura all'*Urlo* di Munch o a *Guernica* di Picasso, per la letteratura all'angoscia di Kafka per un potere sempre più impersonale e per la percezione di un'ombra oscura che sta investendo e permeando il mondo

⁴² È stato detto della comprensione del possibile: si v. M. P. Mittica, *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*, Milano, 2006, che evidenzia come ciò che definiamo diritto è l'esito di una complessa *ars combinatoria* in cui la statuizione delle disposizioni è solo parte del processo che porta alla sua determinazione.

⁴³ O. Roselli, *Le ragioni del Convegno*, in Id. (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, cit., 48/49.

⁴⁴ P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, Bari-Roma, 2017.

⁴⁵ Anche la riflessione su 'diritto e musica' è ormai vastissima. Si v., per tutti, M. Brunello, G. Zagrebelsky, *Interpretare. Dialogo tra un musicista ed un giurista*, Bologna, 2016; P. Costa, *Il diritto <<come>> la musica, la musica <<come>> il diritto: il fascino discreto di un'analogia*, C. Faralli, *Musica e diritto: percepire l'esigenza di armonia*, in O. Roselli (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, cit., risp., 229 ss., 271 ss.; G. Resta (a cura di), *L'armonia nel diritto. Contributo a una riflessione su diritto e musica*, Roma, 2020.

di lingua e cultura tedesca o a quel grande indagatore dell'animo umano che è Shakespeare⁴⁶.

Si tratta di considerazioni tutt'altro che astratte, in quanto attengono alla percezione e consapevolezza del corpo sociale sul cuore di ciò che è più caro al costituzionalismo: la tutela della dignità della persona, il fondamento dei diritti inviolabili, i limiti che incontra il potere (o meglio, i poteri, pubblici e privati), il rapporto tra diritto e valori⁴⁷.

Percezione o mancanza di percezione, consapevolezza o mancanza di consapevolezza da parte del corpo sociale che si riflettono nella dimensione giuridica⁴⁸.

Le arti, in particolare cinema, teatro, letteratura sono state capaci di rappresentare in modo empatico i diritti fondamentali attraverso la rappresentazione del vissuto di chi ne ha subito la violazione⁴⁹. Alla ricerca logica e razionale del fondamento di tali diritti si è così affiancata una comprensione del loro fondamento attraverso un'empatica compartecipazione delle sofferenze di chi ne ha subito la violazione: si pensi alla drammatica cinematografia sull'Olocausto⁵⁰ o alla letteratura sul vissuto lacerato dell'esiliato⁵¹.

Questo vedere e sentire dal di dentro, attraverso il tragico atroce sofferto vissuto delle vittime è particolarmente prezioso al tempo stesso per il costituzionalista e la persona comune tanto più le nostre società si stanno avviando ad essere società di minoranze: ciascuno di noi, in quanto potenziale minoranza, nel corso della propria esistenza può essere vittima di uno dei sette parametri di discriminazione di cui ci parla l'art. 3, primo comma, della nostra Costituzione. Come dire che il fondamento della loro tutela può trovare impulso nelle rappresentazioni artistiche ogniqualevolta ci aiutano a comprendere che vi è un interesse individuale e collettivo alla costruzione di relazioni sociali, di dinamiche politiche e di assetti istituzionali adeguati se non si vuole ciascuno di noi essere potenziali vittime di tali violazioni.

Previsioni costituzionali e consapevolezza sociale sono un tutt'uno.

Ma le arti possono svolgere un ruolo fondamentale con riferimento alle faglie laceranti delle contrapposizioni valoriali. Si pensi a come la cinematografia, in alcuni casi, è riuscita a rappresentare i temi della bioetica, dell'intersecarsi del diritto con la morale (o meglio le mo-

⁴⁶ O. Roselli, *Le ragioni del Convegno*, cit., 47.

⁴⁷ Sul punto rinvio alle considerazioni sviluppate in O. Roselli, *Diritti, valori, identità*, cit., *passim*.

⁴⁸ Non è irrilevante il modo in cui i non giuristi percepiscono la giuridicità: M. Zanichelli (a cura di), *Il diritto visto da fuori. Scienziati, intellettuali, artisti si interrogano sul senso della giuridicità oggi*, Milano, 2020.

⁴⁹ Forse è proprio la peculiarità dei diritti inviolabili dell'uomo che talora necessita anche dell'uso di forme espressive non giuridiche per poterli narrare in modo compiuto: mi sia consentito rinviare a O. Roselli, *Il volto disumano della realtà senza un 'diritto umano'*, in F. Casucci (a cura di), *Il volto umano del diritto*, Napoli, 2019, 177 ss.

⁵⁰ Che ha reso possibile a livello di massa l'interiorizzazione dell'unicità della tragedia. Più in generale, sul contributo della cinematografia alla comprensione della natura dei diritti inviolabili dell'uomo nei loro variegatissimi profili, si v., tra i tanti, M. E. Bartolini, L. Valentino, *Il fenomeno migratorio fra immagini e norme*, Napoli, 2017; R. Catalano, C. Venditti, *Questioni di biodiritto nella filmografia cyberpunk*, Napoli, 2017; C. De Fiores, *Il fragile scudo della Costituzione. L'occhio del cinema sulla violazione dei diritti al tempo del maccartismo*, Napoli, 2017; M.P. Iadicco, *La procreazione medicalmente assistita al cinema*, Napoli, 2017; F. Casucci, *Il cinema e i diritti umani*, L. Chieffi, *La gestazione per altri nella settima arte: spunti di riflessione sul bilanciamento tra aspettative di genitorialità e benessere del nascituro*, G. Forti, *Il processo di Norimberga (a partire dal film "Vincitori e vinti")*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto*, cit, risp., 69 ss., 101 ss.; 131 ss.

⁵¹ O. Roselli, *Spunti sulla letteratura dell'esilio per la comprensione della dimensione umana e giuridica*, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Torino, 2016, 2056 ss. e in Id., *Diritti, valori, identità*, cit.

rali), la scienza e la tecnologia. E potremmo continuare a lungo, su temi fondamentali del nostro presente e del nostro futuro costituzionale, come la narrazione del divenire le nostre società sempre più multietniche, multireligiose, multiculturali.

E' individuabile, in varie epoche storiche, una sorta di parallelismo tra sviluppo artistico e costruzione giuridica: si pensi, ad esempio, alle narrazioni delle tragedie greche⁵² e come il diritto antico greco sia stato capace, in una fase del suo dipanarsi, di distinguere, in sintonia con il sentire di quelle manifestazioni artistiche, tra norme che definiremmo oggi 'legislative' e norme superiori che definiamo 'costituzionali'⁵³ in quanto capaci di esprimere un sentire profondo della società.

Nel concludere desidero farlo seguendo un metodo che accomuna tutte le scienze: quello di sottoporre a prova di resistenza quanto sinora sostenuto, ponendo io stesso alcune obiezioni che potrebbero essere sollevate.

L'affermare che scienze e processi culturali sono parte costitutiva dei processi di strutturazione dell'ordinamento giuridico, potrebbe sollevare la critica di cadere in un eclettismo dominato da un soggettivismo non governabile.

Ma la critica è superabile se le teorie scientifiche vengono assunte alla stregua di fatti ipotetici, ad esempio: se è verificabile, sottolineo se, la teoria economica della necessità del perseguimento della stabilità dei prezzi, ne consegue la necessità giuridico-istituzionale dell'indipendenza delle Banche centrali ed a tal fine il controllo del loro operare da parte del potere politico *ex post* e non *ex ante*. La disciplina del settore risulta essere l'esito di un *mix* tra elaborazione economica ed elaborazione giuridica che finisce per fondersi in un tutt'uno regolativo. E così procedendo nella relazione tra scienza giuridica ed altre scienze.

Per ciò che riguarda l'ambito che potrebbe apparire più sfuggente, quello del rapporto tra scienza giuridica e dinamiche culturali (di cui le arti sono espressioni), l'obiezione va ribaltata: l'esistenza di tale relazione è verificabile storicamente e con riferimento ai più diversi ordinamenti giuridici, non a caso neppure le teorie normativistiche possono fare a meno di includere norme a fattispecie aperta e concetti che la teoria generale del diritto definisce 'valvola', che consentono il fluire nell'ordinamento giuridico di quella che Paolo Grossi definisce "carnalità del diritto"; che nelle società contemporanee sempre più disomogenee cresce la necessità di terreni di incontro, della comunanza di linguaggi, richiede di portare ad emersione un sentire comune che il giurista deve contribuire a recuperare nella propria azione ordinamentale; infine, ma non da ultimo, dal pensiero psicanalitico traiamo l'insegnamento che senza questo recupero da quei processi che ignoriamo siamo condizionati più di quanto non avvenga nel prenderne atto. Vale anche per i processi di strutturazione di natura non dispositiva di un ordinamento giuridico.

⁵² Si v., per tutti, M.P. Mittica, *Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica*, Milano, 1996; Id., *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*, cit.; E. Cantarella, *Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Milano, V ediz., 2009; M. Cartabia, L. Violante, *Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone, Creonte*, Bologna, 2018.

⁵³ M. Cappelletti, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, rist., Milano, 1973, 31 ss.

Una cosa è certa, che noi costituzionalisti siamo fortunati, abbiamo a che fare con un fenomeno affascinante che presenta i caratteri della scienza, produce tecnologia ordinamentale, necessita di confrontarsi con i processi che attraversano la società e che grazie anche alle arti, al loro modo immaginifico di esprimersi, ci impongono di riflettere sulla condizione umana.

Una responsabilità enorme, la nostra, dalla quale dipende la possibilità di mantenere e promuovere con-vivenza.